



Il Tribunale di Roma

Sezione 14[^] Civile

nella procedura per PROCEDIMENTO UNITARIO iscritta al N.21 dell'anno 2024,

proposta da

ELISABETTA SANTURRI

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO
DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

Il Giudice

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da Santurri Elisabetta C.F. SNT NBT 69S66 H501Q rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luca Barbuto e dall'avv. Lucia Muzzioli - ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Arno n. 2;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, soltanto per

sopperire alle esigenze di vita, collegate alla perdita dell'occupazione ed alla crisi del suo matrimonio, come di seguito riassunte.

Nell'anno 2017 il coniuge della ricorrente perde il lavoro per cui, unica fonte di reddito familiare risultava essere lo stipendio percepito dalla Sig.ra Santurri.

Nell'anno 2018 il coniuge della ricorrente si allontana dalla casa coniugale omettendo il versamento delle rate di mutuo acceso nel frattempo da entrambi i coniugi nell'anno 2009, del quale si è fatto carico esclusivamente l'odierna ricorrente.

Nel giugno 2019 la ricorrente rassegna le proprie dimissioni irrevocabili, in ragione del mancato pagamento degli emolumenti a far data da febbraio 2019 e mancato pagamento dei contributi previdenziali a far data dal 2016.

Nello stesso mese di maggio il datore di lavoro società Finworld, viene dichiarata fallita. Dal mese di agosto 2019 la ricorrente ha percepito unicamente il trattamento NASPI che non le ha di fatto consentito di ottemperare agli impegni economici assunti.

Con decorrenza maggio 2021 la Sig.ra Santurri è stata assunta alle dipendenze della IFIM– Istituto Finanziario del Mezzogiorno – con sede legale in Napoli, via Medina, con contratto di assunzione a tempo indeterminato;

rilevato che dopo la separazione dalla marito il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e che l'unica fonte di reddito per la proponente è costituita dal proprio stipendio mensile;

rilevato che alla relazione dell'OCC deve farsi riferimento per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

considerato che la ricorrente è proprietaria:

- di immobile sito in Roma via Mattè Trucco 37, stimato dal CTU nella esecuzione immobiliare in corso (RGE 582/2021- G.E. Dott.ssa Iappelli – vendita fissata per il 19.2.2024) in € 124.000, 00;

- di un'autovettura Smart DS672SB anno immatricolazione 2008 che utilizza per la sua mobilità;

rilevato che i flussi reddituali a disposizione della sig.ra Elisabetta SanturriI sono rappresentati dallo stipendio mensile quale dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'Istituto Finanziario per il Mezzogiorno – IFIM spa con una

retribuzione maturata per l'anno 2022 di euro 24.459,00 pari ad una retribuzione mensile di euro 2.000,00 circa;

rilevato che la ricorrente ha indicato in complessivi euro 1.100 le spese mensili necessarie al proprio sostentamento;

rilevato che la ricorrente intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento mensile di euro 900.00, derivanti dall'eccedenza tra quanto necessario al proprio sostentamento, pari ad euro 1.100.00 mensili, e quanto percepito a titolo di retribuzione, ovvero euro 2.000, per la durata di 11 anni e per un importo complessivo da conferire nella procedura di euro 117.415,00 in modo da soddisfare al 100% i creditori prededucibili OCC ed assistenza legale, nella misura del 75% il creditore privilegiato ed infine nella misura del 10% i creditori chirografari, come di seguito indicato:

- 1) pagamento integrale delle spese in prededuazione in favore dell'OCC pari ad euro 9.000;
- 2) pagamento integrale credito professionale assistenza legale pari ad euro 4.500,00 oltre le spese generali, CAP e IVA;
- 3) pagamento parziale al creditore ipotecario Banca Credito Cooperativo di Roma per euro 93.000,00, pari al 75% del valore del bene immobile sottoposto a procedura esecutiva;
- 4) pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 10% e nel dettaglio:
 - Banca Credito Cooperativo di Roma, per € 3.100,00 quale credito degradato a chirografo per il residuo di € 31.000,00:
 - Condominio via Mattè Trucco 37 per euro 26.46, nella misura del 10% sul totale dovuto pari ad euro 264.67;
 - REVALEA SPA per euro 3.465,00, pari al 10% sul valore del credito vantato pari ad euro 34.654,00;
 - Agos ducato SPA per euro 1.724,00, pari al 10% sul, valore del credito vantato pari ad euro 17.241,00;

rilevato che in merito ai tempi la sig.ra Elisabetta Santurri corrisponderebbe quindi ai creditori l'importo sopra indicato secondo il seguente cronoprogramma:

1. i primi 15 mesi euro 13.500,00 – pari ad euro 900.00 mensili, in favore dei creditori prededucibili – più precisamente euro 900.00 in favore OCC per i primi 10 mesi ed euro 900.00 in favore del legale dal 11 al 15 mese;

2. dal sedicesimo mese al mese 119 euro 900.00 in favore del creditore ipotecario Banca credito cooperativo per la somma complessiva di euro 92.700,00 – il mese 120 per la somma di euro 300.00;

3. dal mese 120 al mese 128 euro 900 in favore dei creditori chirografari per la somma di euro 8.100.00 – il mese 129 per la somma di euro 689,00;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente;

tenuto conto che l'eccessività della durata dei piani del consumatore con orizzonte temporale rilevante non rende di per sé illegittima o inammissibile la proposta poiché questo aspetto ricade comunque nell'ambito della valutazione di convenienza riservata ai creditori (CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, ORDINANZA N. 27544/2019).

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da da Santurri Elisabetta

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE

altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 15.1.2024

il Giudice

Dott. A. Coluccio